

N. 809

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, DI ORIO, VERALDI,
POLIDORO, CARELLA, BONAVIDA, MONTELEONE e FISICHELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135,
concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti
nei territori ceduti

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo nostro dovere ripresentare nell'attuale legislatura il disegno di legge «norme interpretative della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana», disegno d'iniziativa dei colleghi Favilla, D'Alì, Pedrizzi e Vigevani, che nella passata legislatura recava il n. 764, il cui esame fu interrotto dallo scioglimento delle Camere.

Abbiamo ritenuto opportuno modificarlo nella forma, pur lasciandone integra la sostanza, per renderne più chiaro il carattere strettamente interpretativo della norma che si propone.

Si ricorda ancora che l'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, stabilisce che ai titolari di beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia l'indennizzo dovuto venga corrisposto applicando ai prezzi del 1938 il coefficiente di rivalutazione 200, e non 100, coefficiente questo spettante ai titolari di beni perduti nelle ex Colonie ed all'estero.

Detto il disegno, che aveva già avuto il nulla osta della Commissione V Bilancio nella seduta del 12 luglio 1995, era stato posto - su parere unanime dei gruppi parlamentari - all'ordine del giorno dell'Aula, nella seduta del 28 settembre 1995, ma l'esame prioritario della legge finanziaria e poi la crisi di Governo ed infine lo scioglimento delle Camere ne impedirono l'esame conclusivo.

Il disegno di legge tende ad assicurare un indennizzo più equo ai nostri cittadini e ditte che perdettero i loro beni nel territorio di Lubiana annesso all'Italia il 3 maggio 1941, con regio decreto-legge, n. 291, convertito dalla legge 24 aprile 1943, n. 385; un trattamento cioè pari quello già oggi previsto per le perdite subite dai nostri concittadini in tutti gli altri territori ceduti alla Jugoslavia ed alla Francia in base al Trattato

di pace, concedendo loro lo stesso coefficiente di rivalutazione ed eliminando così una vistosa quanto inspiegabile disparità di trattamento tra profughi da territori egualmente sottoposti alla sovranità italiana e poi trasferiti alla Jugoslavia.

Invero la provincia di Lubiana, a seguito del regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, venne costituita e annessa al regno d'Italia, e sottoposta, di diritto e di fatto, alla sovranità italiana: «i territori sloveni.. fanno parte integrale del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana» (articolo 1 del regio decreto-legge n. 291 del 1941).

Tale normativa ebbe piena efficacia all'interno del nostro ordinamento, e quindi, la provincia di Lubiana doveva considerarsi a tutti gli effetti territorio italiano.

E recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1068 del 3 maggio 1994 ha riconosciuto la piena validità di tale annessione, aprendo così la strada ad una soluzione giudiziaria del problema; ma poichè non si può pretendere che tutti gli interessati inizino vertenze giudiziarie, anche se probabilmente vinte in partenza, occorre almeno ora fare giustizia con l'approvazione del disegno di legge che oggi si presenta al Vostro esame.

Occorre ricordare che il legislatore ha sempre inteso venire incontro a tutti i cittadini ed enti italiani che, avendo i loro beni in territorio non più facente parte dello Stato italiano, si sono venuti a trovare in condizioni peggiori di quelli che perdettero i loro beni nel territorio nazionale, dovendosi essi, oltretutto, reinserire in un nuovo ambiente socio-economico, e cioè nel restante territorio nazionale: come ben risulta anche dagli atti parlamentari della legge sui danni di guerra: concetto chiaramente espresso dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, articolo 51.

In concreto il disegno di legge tende ora a dare interpretazione autentica alle leggi vigenti ed eliminando la disparità di trattamento operata sinora dalla Pubblica Amministrazione fra cittadini aventi gli stessi diritti ed, infine, evitando, come sopra accennato, un ultimo grosso contenzioso.

Si fa infine presente che il disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiunti-

vi, in quanto la spesa relativa rientra negli stanziamenti di bilancio, trattandosi di mera interpretazione delle leggi vigenti, come d'altronde già riconosciuto dal Comitato pareri della 5^a Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 giugno 1993, con l'adesione del Governo.

I proponenti si augurano che il presente disegno di legge possa trovare piena e sollecita adesione da ogni parte politica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, va interpretato nel senso che il coefficiente di rivalutazione da esso previsto viene applicato agli indennizzi relativi alle perdite subite dagli aventi diritto nei territori comunque ceduti alla Jugoslavia, ivi compreso quelli annessi all'Italia in base al regio decreto 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385.